

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4670

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori GNUTTI, LORENZI, CECCATO, LAGO,
AVOGADRO, BIANCO e MANFROI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2000

—————

Norme in materia di ineleggibilità dopo quindici anni di
mandato dei parlamentari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale va a modificare il vigente articolo 65 della Costituzione introducendo il limite di quindici anni per lo svolgimento del mandato parlamentare, sia che venga esercitato consecutivamente ovvero in diverse legislature. Si consente ai parlamentari eletti e giunti a tale limite di condurre a termine la legislatura avviata.

Lo scopo evidente della presente proposta è quello di evitare il cosiddetto carrierismo

politico o i politici di mestiere che finiscono per essere distanti dalla società e dalle sue esigenze.

Il limite di mandato previsto in tre legislature piene o in quindici anni prevede invece che elementi della società civile possano occuparsi di politica potendo maturare anche esperienza in questo campo, ma per un periodo limitato, non per tutta la vita.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 65. – Il mandato di parlamentare non può essere esercitato per più di tre legislature o di quindici anni.

I parlamentari che risultano in carica allo scadere del quindicesimo anno dell'attività parlamentare restano in carica fino al termine della legislatura in corso.

La legge determina gli altri casi di ineleggibilità per l'ufficio di parlamentare.

Nessuno può contemporaneamente appartenere alle due Camere».

